

Avv. Federico Galante
Avv. Domenico Griffo
Via XX Settembre 10/5
16121 Genova
Tel. 010542526 Fax
0108934926

9/18 PCP

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Fallimentare – Pres. Dott. A. Lucca

DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 161, C. 6, L. FALL.

presentata dalla

Dr.ssa Stefania Griffini (GRF SFN 56E51 D969R) titolare della **DITTA INDIVIDUALE “FARMACIA NAZIONALE DI STEFANIA GRIFFINI”**, CF 03622350100, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. REA GE-364957, con sede legale in Genova, Corso Buenos Aires 158R, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, anche disgiuntivamente, dagli avvocati **Domenico Griffo** (c.f. GRFDNC83B24D969Y), PEC domenico.griffo@ordineavvgenova.it, fax 010585749 e **Federico Galante** (c.f. GLNFRC78H15D969M), PEC federico.galante@ordineavvgenova.it, fax 0108934926 entrambi del Foro di Genova, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso il loro Studio in Genova alla via XX Settembre 10/5.

- ricorrente -

* * * * *

PREMESSO CHE

- i) La presente domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L. Fall. è presentata dalla ditta individuale Farmacia Nazionale di Stefania Griffini (di

seguito “Farmacia Nazionale”), dalla titolare, Dr.ssa Stefania Griffini, iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Genova al n. 4053 in data 6 febbraio 1992;

ii) Farmacia Nazionale è attiva da anni nel settore della vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali (si v. la visura CCIAA della ditta individuale, nonché le copie delle situazioni contabili al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017: **doc. n. 1-4**);

iii) La gestione, l’amministrazione e la rappresentanza fa a capo alla Dr.ssa Stefania Griffini;

iv) L’esercizio dell’attività commerciale della Farmacia Nazionale è stato sempre la fonte di risorse per il fabbisogno familiare della famiglia della Dr.ssa Griffini.

PREMESSO INOLTRE CHE

La situazione contabile al 31 dicembre 2015, registra un totale attività di € 1.451.558,33 ed un totale passività di € 1.446.087,12, con un utile di esercizio pari ad € 5.471,21 a fronte di ricavi da conto economico pari ad € 987.176,42.

La situazione contabile al 31 dicembre 2016, registra un totale attività di € 1.420.225,39 ed un totale passività di € 1.463.538,31, con una perdita di esercizio pari ad € 43.312,92 a fronte di ricavi da conto economico pari ad € 874.807,80.

La situazione contabile al 31 dicembre 2017, registra un totale attività di € 1.387.839,54 ed un totale passività di € 1.433.680,86, con una perdita d'esercizio pari ad € 45.841,32 a fronte di ricavi da conto economico pari ad € 698.236,63.

Nel corso dell'ultimo quinquennio, in conseguenza dei riflessi reali della negativa congiuntura economica internazionale post crisi finanziaria, si è manifestata in tutta la sua gravità una tendenziale riduzione dei flussi commerciali e, conseguentemente, del valore della produzione della Farmacia, in particolar modo nell'ultimo biennio.

Stante la crescente difficoltà di proseguire l'attività in autonomia ed equilibrio finanziario, la Dr.ssa Griffini si è attivata al fine di individuare soggetti eventualmente interessati all'acquisizione della Farmacia.

Nel mentre, tuttavia, lo stato della Farmacia si è aggravato anche alla luce delle iniziative giudiziali intraprese dai soggetti creditori. In particolar modo, la società "Unico – La Farmacia dei Farmacisti S.p.A", in data 16 marzo 2018, notificava alla Dr.ssa Griffini l'avvenuto pignoramento di crediti vantati dalla Farmacia nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale 3 – Genovese, a copertura di un contestato credito di Euro 273.717,86.

La ricorrente dichiara di non aver fatto ricorso ad analogo procedimento nei due anni antecedenti la presente domanda.

Inoltre, attualmente pende un'istanza di fallimento presentata dalle Sig.re Amelia Vincenza Siano e Francesca Donadini, con prima udienza fissata per il giorno 18 maggio p.v., nanti il Giudice Relatore, Dott. Andrea Balba.

In considerazione dell'attuale situazione finanziaria, avuto tuttavia riguardo alla sussistenza di soggetti concretamente interessati all'acquisto della Farmacia, la Dr.ssa Griffini ha maturato la decisione di formulare una proposta di concordato ai propri creditori ritenendo tale istituto il più efficace per la soddisfazione degli stessi. In ragione di quanto suesposto, è verosimile che in costanza di procedura possano trovare riscontro le previsioni di cui all'art. 163-bis L.F., anche a miglior tutela e più rapido soddisfacimento dell'intero ceto creditorio.

Tuttavia, alla luce delle intraprese azioni esecutive di cui *supra*, il piano e la proposta rischierebbero di non vedere la luce qualora i creditori proseguano nelle loro iniziative cautelari ed esecutive sul patrimonio della ditta. Pertanto è maturata la decisione della Dr.ssa Griffini di depositare il ricorso con riserva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 161 comma sesto L.F., onde poter beneficiare del termine di 60 giorni (prorogabile in presenza di giustificati motivi) per poter ultimare il redigendo piano, segnalando sin d'ora a codesto Ill.mo Giudice che è stato conferito incarico al Dott. Luca Turla con studio in Genova, Via XX Settembre 2/25, ai fini della redazione delle relazioni di cui all'articolo 161, co. 3, L.F..

* * *

Il proponendo concordato sarà in continuità aziendale ex articolo 186-bis L.F. dovendosi qualificare come tale il concordato con "continuità indiretta" ovvero quello che preveda la cessione dell'azienda in esercizio, posto che elemento qualificante la continuità aziendale è l'elemento "oggettivo" e non soggettivo dell'azienda essendo

fondamentale, ai fini della continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa sia direttamente, dalla persona del debitore, che indirettamente, attraverso la cessione dell'azienda, in tal modo garantendo la migliore soddisfazione del ceto creditorio potendo far fronte alle passività con la cessione di un'azienda il cui avviamento non si è andato disgregando nelle more della procedura concorsuale (*ex multis* Tribunale Alessandria 22 marzo 2016, Tribunale Firenze 11 maggio 2016, Tribunale Roma 24 marzo 2015 tutte consultabili su www.ilcaso.it).

Si segnala sin d'ora che la Sig.ra Griffini è titolare dei seguenti diritti sui beni di cui *infra*:

IDENTIFICATIVI CATASTALI								
COMUNE	PROVINCIA	SEZIONE	FOGLIO	MAP.	SUB.	CAT.	QUOTA	DIRITTO
Genova	Genova	GEA	57	817	6	A/3	1/1	Diritto di usufrutto
		GEA	95	39	6	A/5	1/2	Diritto di abitazione
		GEA	95	38	1	C/2	1/1	Proprietà
		GEA	95	37	5	A/5	1	Proprietà

La competenza territoriale per l'ammissione di questa domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L. Fall. e per l'intera procedura è del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 9 L. Fall., essendo in Genova la sede principale dell'impresa.

Sotto il profilo soggettivo, si rileva che la Farmacia Nazionale è iscritta nel Registro delle Imprese ed esercita sotto forma di ditta individuale un'attività prettamente commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., mentre i limiti dimensionali indicati dall'art. 1 della L. Fall. risultano ampiamente superati dalla Farmacia Nazionale, per come appare evidente dalle situazioni contabili degli ultimi tre esercizi (cfr. i già citati **doc. n. 2-3-4**).

Si segnala che la posizione debitoria quale titolare della ditta individuale *de qua* della Dr.ssa Stefania Griffini è allegata sotto forma di elenco dei creditori e dei rispettivi crediti (**doc. n. 5**).

Si segnala, infine, che la posizione debitoria a titolo personale della Sig.ra Stefania Griffini ammonta ad euro 27.000 verso ENPAF per crediti previdenziali ed euro 6.462 verso Unicredit per un mutuo personale (con piano di ammortamento terminante in data 31/01/2019).

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso, la Dr.ssa Stefania Griffini, quale titolare della Farmacia Nazionale di Stefania Griffini, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall. affinché lo stesso, previo ogni opportuno accertamento

VOGLIA

- (I) fissare il termine (comunque prorogabile in presenza di giustificati motivi) di 60 giorni a partire dalla data odierna per il deposito della proposta di concordato, del piano e degli altri documenti di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall.;
- (II) disporre gli obblighi informativi periodici che Farmacia Nazionale debba assolvere ai sensi dell'art. 161, comma 8, L. Fall.;
- (III) nominare sin d'ora un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall.;
- (IV) disporre che la presente domanda di concordato venga pubblicata a cura della cancelleria nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'art. 161, comma 5. L. Fall..

* * * * *

Si chiede, inoltre, che, ove ritenuto necessario, codesto Ill.mo Tribunale voglia concedere ai ricorrenti il termine di quindici giorni lavorativi per apporre eventuali integrazioni al presente atto, nonché per produrre eventuali nuovi documenti.

* * * * *

Si producono:

- 1) Visura storica CCIAA;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2015 della Società;
- 3) Bilancio al 31 dicembre 2016 della Società;

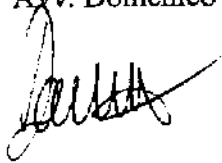
- 4) Bilancio al 31 dicembre 2017 della Società;
- 5) Elenco creditori con indicazione dei crediti.

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo PEC e/o fax ai seguenti indirizzi: federico.galante@ordineavvgenova.it fax 0108934926, domenico.griffo@ordineavvgenova.it, fax 010585749.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che presente procedimento è soggetto ad un contributo unificato dell'importo di € 98.00.

Genova, 16 maggio 2018

Avv. Domenico Griffo

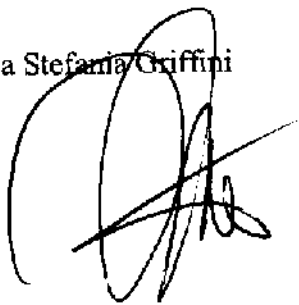


Avv. Federico Galante



Il presente ricorso è sottoscritto anche personalmente dalla Dr.ssa Stefania Griffini ai sensi dell'articolo 161 comma primo L.F.

Dr.ssa Stefania Griffini



Depositato in Cancelleria
il 16 MAG. 2018

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria BURZI

